

PIVANO. Nell'adempimento di questo per me doloroso dovere intendo di mantenere le mie dichiarazioni nei più stretti confini oggettivi, e ritengo di non dover neppure entrare nel merito della questione.

Del resto l'ordine del giorno che ho presentato non ha bisogno, nella sua chiarezza, di illustrazione. Esso consta di due parti: la prima parte riflette l'autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Zaccone, e su questa parte consento pienamente con le conclusioni della Commissione; la seconda parte riguarda l'applicazione della prima parte dell'articolo 45 dello Statuto del Regno, che si riferisce alla libertà personale.

La Commissione ha ritenuto di negare, allo stato, la relativa autorizzazione. Orbene la Commissione non ha potuto conoscere dei fatti nuovi, in relazione alla procedura incoata contro i coimputati, sui quali fatti e provvedimenti giudiziari è necessario versi la propria indagine, per poter dare un giudizio completo e sicuro.

Sono perciò persuaso che la Commissione vorrà aderire alla mia proposta e che la Camera vorrà darle la sua approvazione.

PRESIDENTE. Non è presente il relatore, ma è presente il segretario della Commissione, onorevole Tupini. Ha facoltà di parlare.

TUPINI. *della Commissione.* La Commissione non ha alcuna difficoltà di associarsi alla richiesta dell'onorevole Pivano. Trattandosi di fare delle indagini su quegli elementi che costituiscono la base eventuale della richiesta autorizzazione della cattura, indagini che la Commissione ha inteso di non dover fare la prima volta che prese in esame la domanda di autorizzazione a procedere, in omaggio alle considerazioni ricordate dall'onorevole Pivano, e cioè che il mandato politico ha una prevalenza ed una assorbente sopra ogni altra considerazione peculiare, poichè si domandano queste indagini, sento di dover accettare la richiesta dell'onorevole Pivano.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio.* Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Metto a partito la prima conclusione della Commissione, perchè sia concessa l'autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Zaccone.

(È approvata).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Pivano, accettata dalla Commissione, perchè sia sospesa ogni deliberazione in

riferimento al primo oggetto di cui all'articolo 45 dello Statuto del Regno, e cioè alla cattura, e siano rinviati gli atti alla Commissione per ulteriori indagini e accertamenti e per quelle proposte che, in conseguenza, riterrà di presentare.

(È approvata).

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali ».

Ricordo che nella seduta di questa mattina è stata approvata la voce 868.

869. Armonium:

a) semplici:

1. con più di un registro e mezzo di voci, ciascuno L. 80, coefficiente 0.5;

2. altri, ciascuno L. 50, coefficiente 0.5;

b) con apparecchio interno per suonare meccanicamente, aumento di lire 50 sul dazio dei semplici.

870. Arpe, ciascuna L. 80, coefficiente 0.5.

871. Armoniche:

a) a mantice, ciascuna L. 2, coefficiente 0.5;

b) a bocca, quintale L. 80.

872. Nacchere, quintale L. 80.

873. Strumenti da sala, a cilindri o a dischi (orchestrion e simili), pesanti:

a) chilogrammi 200 o più, quintale L. 75, coefficiente 0.5;

b) meno di 200 chilogrammi, quintale L. 100, coefficiente 0.5.

874. Grammofoni, quintale L. 90, coefficiente 0.5.

875. Strumenti musicali non nominati:

a) a corda, pesanti:

1. fino a 400 grammi, ciascuno L. 2, coefficiente 1;

2. più di 400 grammi, ciascuno L. 4, coefficiente 1;

b) a fiato pesanti:

1. fino a 400 grammi, ciascuno L. 2, coefficiente 1;

2. più di 400 grammi, ciascuno L. 4, coefficiente 1;

c) altri, ciascuno L. 3, coefficiente 0.5.